

## **STATUTO EI TOWERS S.P.A.**

Deposito di Statuto aggiornato a seguito della sopraggiunta scadenza del termine (31 dicembre 2015) per l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato con atto ricevuto dal notaio Arrigo Roveda di Milano in data 27 marzo 2015 al n. 49042/16940 di repertorio.

Pertanto l'attuale capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di Euro 2.826.237,70 (duemilioniottocentoventiseimiladuecentotrentasette virgola settanta).

Lissone, 21 aprile 2016

Atto iscritto presso il Registro delle Imprese in data 10 maggio 2016.

### **DENOMINAZIONE**

#### **Articolo 1)**

E' costituita una Società per azioni denominata:

**"EI Towers S.p.A."**

ovvero in forma abbreviata "EIT S.p.A."

### **SEDE**

#### **Articolo 2)**

La Società ha sede in Lissone.

La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, nonché uffici tecnici e di servizio, sia in Italia che all'estero.

### **DURATA DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 3)**

La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei modi previsti dalla legge.

### **OGGETTO**

#### **Articolo 4)**

La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società e/o enti di partecipazione, delle attività di:

1. progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni; l'offerta di servizi e sistemi chiavi in mano per il "broadcast" televisivo, le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione; le attività di servizi e consulenza nelle telecomunicazioni e nel multimediale;

2. progettazione, costruzione, commercializzazione e ricondizionamento degli apparati per le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione.

La Società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con l'esclusione di ogni attività professionale riservata.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la società potrà:

- assumere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- compiere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI**

#### **Articolo 5)**

A) Il capitale sociale è fissato in Euro 2.826.237,70 (duemilioniottocentoventiseimiladuecentotrentasette virgola settanta) suddiviso in numero 28.262.377 (ventottomilioniduecentosessantaduemilatrecentosessantasette) azioni ordinarie da nominali 10 (dieci) centesimi di Euro cadauna.

~~B) L'assemblea straordinaria del 27 marzo 2015 ha deliberato di approvare un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per un importo complessivo massimo di Euro 373.972.800,00 (comprensivo del sovrapprezzo), da eseguirsi in una o più volte, anche in più tranche, entro il 31 dicembre 2015, mediante emissione~~

~~di n. 8.160.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo periodo, del cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie Rai Way S.p.A. eventualmente portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa dalla Società in data 24 febbraio 2015, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Rai Way S.p.A., per un corrispettivo per ciascuna azione ordinaria di Rai Way S.p.A. portata in adesione all'offerta pari a (i) Euro 3,13 e (ii) n. 0,03 azioni ordinarie El Towers S.p.A. di nuova emissione.~~

€) In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo del codice civile.

CD) Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

DE) La società avrà la facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali, a titolo esemplificativo, azioni correlate, azioni privilegiate, azioni di risparmio, etc.) nonché obbligazioni, anche convertibili o "cum warrant", "warrants" a norma di legge e con le modalità di legge.

EF) I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti, nel rispetto della vigente normativa.

FG) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante emissione di speciali categorie di azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2349 del cod. civ.

## **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

### **Articolo 6)**

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte in conformità alla vigente normativa.

## **OBBLIGAZIONI**

### **Articolo 7)**

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative che al portatore, anche con garanzia ipotecaria.

## **ASSEMBLEE - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 8)**

A) Le Assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

B) Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni Assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di legge.

## **MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

### **Articolo 9)**

A) Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, le assemblee sociali sono convocate dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia in altro luogo purché nell'Unione Europea, ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge.

B) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

C) Nell'avviso dovranno essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge.

D) Nell'avviso di convocazione può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

E) Ove la normativa vigente prescriva la pubblicazione su quotidiano, l'avviso di convocazione è pubblicato su uno dei seguenti quotidiani: "Corriere della Sera" o "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" ovvero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

F) In caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma comunque non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale medesimo, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 22.

## **DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

### **Articolo 10)**

A) L'intervento in assemblea è regolato dalle disposizioni vigenti e dal presente statuto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali gli intermediari abbiano effettuato le comunicazioni nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

B) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari.

C) La società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui all'art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

## **MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

### **Articolo 11)**

A) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti secondo il numero di voti a ciascuno spettante.

B) Il presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, qualora non sia affidata a un notaio nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno, da un segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea su proposta del Presidente può nominare anche uno o più scrutatori.

C) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

D) Lo svolgimento delle Assemblee dei soci è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.

E) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità indicate dalla legge, che viene firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario o dal Notaio.

F) L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 15 del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

## **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

### **Articolo 12)**

A) La validità della costituzione delle assemblee e delle loro deliberazioni è regolata dalla legge.

B) In particolare, in caso di convocazione unica si applicano le maggioranze di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ., secondo periodo.

C) L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

## **CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'**

### **Articolo 13)**

A) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, soci o non soci, i quali restano in carica per un periodo, determinato dall'assemblea, non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

B) L'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi con le modalità di cui alla lett. F) del presente articolo, ne determina il numero dei membri entro i limiti suddetti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

C) Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.

D) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente del Consiglio di Amministrazione.

E) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci anche mediante stipula di polizza assicurativa.

Ove sia fissato un compenso complessivo, lo stesso sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del comitato esecutivo o dei consiglieri delegati, se nominati, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del Collegio Sindacale - salva la facoltà dell'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

F) Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dagli azionisti, che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o

regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede legale della società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o, in unica convocazione, ovvero nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di convocazioni successive alla prima.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto nel precedente capoverso, all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle norme di legge e di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea ai fini del rispetto delle norme di legge in materia di equilibrio tra generi.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.

Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nei termini previsti dalla stessa.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera i), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme di legge e di regolamento pari al numero minimo stabilito dalle norme di legge e di regolamento in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera i) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme di legge e di regolamento pari almeno al minimo prescritto.

Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio non risulti composto dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi; qualora in tal modo non sia raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista di minoranza (sempreché recante un numero di candidati pari o superiore a tre).

Qualora infine le suddette procedure non assicurino la nomina di un numero di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza e/o del genere meno rappresentato pari al numero minimo stabilito dalle norme di legge e di regolamento, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa

presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare comunque il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire ovvero qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare comunque il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

## **RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE**

### **Articolo 14)**

A) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno dell'Unione Europea, almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

B) Nell'avviso di convocazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma, e-mail almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza nonché le materie poste all'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

C) Si considereranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi telematici, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.

D) I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro prescritto dalla legge. Il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei Consiglieri.

E) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere nominato dai presenti.

## **COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ' - QUORUM DELIBERATIVO**

### **Articolo 15)**

A) Il Consiglio di Amministrazione è nei limiti dell'oggetto sociale, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, le deliberazioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ., anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506 ter del cod. civ., nel rispetto dei limiti di legge.

B) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con esclusione delle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri (amministratore/i delegato/i), nominare uno o più direttori generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, inclusa la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di direttore generale all'amministratore delegato o a ciascuno degli amministratori delegati.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Nel caso di costituzione di un comitato esecutivo, per la validità delle deliberazioni del medesimo sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati e/o commissioni, di natura esclusivamente

consultiva e/o propositiva, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate. Il Consiglio di Amministrazione determina all'atto della costituzione di ciascun comitato e/o commissione il numero dei membri ed i compiti ad essi attribuiti.

C) Qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.

D) Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il potere di eleggere uno o più vice presidenti, di nominare e revocare uno o più amministratori delegati ed i procuratori.

E) La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

F) Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2388 del cod. civ.

G) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al presidente del Collegio Sindacale.

H) Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:

a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada;

b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

## **RAPPRESENTANZA LEGALE**

### **Articolo 16)**

La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al/ai Vice Presidente/i, in via disgiunta tra loro, se nominato/i; spettano altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti, all'Amministratore Delegato/i, in via disgiunta tra loro, nonché agli altri Amministratori che abbiano ricevuto delega di poteri dal Consiglio.

## **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **Articolo 17)**

A) Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la disciplina delle operazioni con parti correlate si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia.

B) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

C) Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso si applica quanto previsto dal precedente paragrafo B).

D) Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 18)**

A) Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) membri supplenti.

B) I sindaci sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di

Amministrazione ne accerta la sussistenza.

C) La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto disposto dal paragrafo D) che segue al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

D) A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero di candidati da eleggere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, nella sezione dei sindaci effettivi e in quella dei sindaci supplenti, devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate da un'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale della società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ovvero nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di convocazioni successive alla prima e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro tempore vigenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione di cui al capoverso precedente, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal nono capoverso della presente lettera D), all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale, unitamente ad ogni altro documento richiesto dalla normativa applicabile.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati, elencati in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato in ordine progressivo della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti, i primi due candidati in ordine progressivo, tra i supplenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato in ordine progressivo tra i supplenti della lista che risulterà seconda per numero di voti.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, anche in materia di equilibrio tra i generi, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di due o più liste, la presidenza spetta al primo candidato sindaco effettivo, elencato in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa a maggioranza relativa.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente eletto al primo posto della lista del sindaco sostituito, purché tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra il candidato sindaco supplente eletto al secondo posto della medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, nell'ipotesi di sostituzione del presidente, il Collegio sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo presidente che resta in carica fino alla prima assemblea che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il suo presidente vengono nominati dall'assemblea che delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge anche in materia di equilibrio tra generi.

L'assemblea, che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., dovrà scegliere, con le maggioranze di legge, tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; qualora non sussistano nominativi disponibili l'assemblea provvede alla sostituzione con le maggioranze di legge. Il tutto nel rispetto delle norme sull'equilibrio tra i generi.

E) Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza, in videoconferenza o con altri mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

F) I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

## **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 19)**

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La durata dell'incarico, i compiti e le prerogative del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti sono regolati dalla legge.

## **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

### **Articolo 20)**

A) Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio, non vincolante, del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

B) Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

C) Il preposto dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;

- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

D) Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 21)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## **BILANCIO DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 22)**

A) L'organo amministrativo redige e mette a disposizione del pubblico la Relazione finanziaria annuale a norma di legge.

## **RIPARTIZIONE DEGLI UTILI D'ESERCIZIO**

### **Articolo 23)**

A) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

1. il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

2. il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

B) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge pro tempore vigenti.

C) Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio sono prescritti a favore della Società.

## **SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'**

### **Articolo 24)**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori o stabilendone poteri e retribuzioni.

## **DOMICILIO DEI SOCI**

### **Articolo 25)**

A) Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.

## **RECESSO**

### **Articolo 26)**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla normativa vigente. Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della Società.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 27)**

A) Le disposizioni degli articoli 13 e 18 del presente statuto volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

B) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.